



Comune di Drenchia

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione è un obiettivo che numerosi Governi di diverse connotazioni politiche hanno perseguito.

La norma che ha costituito il cardine dell'operazione di razionalizzazione è individuabile nell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007. Con tale disposizione si introduce esplicitamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle vigenti dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra indicati e tale delibera doveva essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Proprio il coinvolgimento della Corte dei Conti ha determinato l'evolversi di indirizzi elaborati presso le varie sezioni di controllo, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma.

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori atti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, etc.

In ordine alla adozione del Piano si deve sottolineare la non felice formulazione legislativa ove si statuisce che “*I presidenti delle regioni .., i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.*” Poiché, infatti, a termini dell'art 42 del D.lgs 267/2000 la competenza in ordine alle partecipazioni spetta al Consiglio Comunale, la formulazione della L. 190/2014 parrebbe conferire, nel caso di specie una competenza speciale, in ordine all'adempimento richiesto. Un tanto quantomeno sul presupposto di dare comunque rilevanza alla espressa menzione di tale organo nella precitata norma. Al fine, tuttavia, di contemperare la ratio della norma con le competenze comunque attribuite al consiglio comunale dal D.lgs. 267/2000 appare opportuna la successiva riproposizione del Piano in seno al Consiglio Comunale di talchè lo stesso si pronunci al riguardo e lo faccia proprio. Nel caso, peraltro, in cui le partecipazioni in essere siano pienamente rispondenti al quadro normativo sopracitato, sarà sufficiente – a parere di chi scrive – l'adozione da parte del Consiglio Comunale di un provvedimento di presa d'atto.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società

dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie*

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni societarie dell'ente

Il comune di Drenchia attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

Società possedute direttamente:

Ragione sociale:	Valore nominale di partecipazione al capitale sociale:	Valore percentuale del capitale detenuto:	Valore nominale della quota o dell'azione:
CAFC s.p.a.	276.275,85 Euro	0,690697%	Euro 51,65
Albergo diffuso Valli del Natisone Soc. Coop.	600,00 Euro	5,22%	Euro 100,00

Società possedute indirettamente:

FRIULAB s.r.l. Società partecipata da CAFC s.p.a. Al 73,50% come da comunicazione di CAFC s.p.a. Del 10/03/2015 prot. 11989/15

1. Società CAFC S.p.A. e la sua partecipata FRIULLAB S.r.l.

La Società **CAFC S.p.A.** è affidatario diretto *"in house"* del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2018; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 14.07.2008, 36/08 dd. 19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13). La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009.

I soci della Società sono per la totale del capitale sociale Enti pubblici territoriali -Comuni - della Provincia di Udine – oltre alla Provincia stessa-.

La Società gestisce un *servizio pubblico di interesse generale*.

Il numero degli amministratori della Società è 1 (Amministratore Unico).

L'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 215 unità

Tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
Immobilizzazioni	80150146,59	82787363,70	116256791,26
Attivo circolante	26102560,33	25607667,14	30773339,88
Ratei e risconti	2889942,43	2798613,53	2587343,18
Totale attivo	109142649,38	111193644,37	149617474,32
PASSIVO			
Patrimonio netto	47038758,77	49866238,24	62708918,81
Fondi per rischi ed oneri	4627995,60	4884124,64	3809564,25
Trattamento di fine rapporto	3271228,34	3141587,90	3007516,38
Debiti	32974059,89	32380282,01	58751984,32
Ratei e risconti	21230606,78	20921411,58	21339490,56
Totale passivo	109142649,38	111193644,37	149617474,32

CONTO ECONOMICO			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Valore della produzione	49630651,96	52114373,27	55319398,25
Costi di produzione	44419981,13	47074979,75	48524654,34
Differenza	5210670,86	5039393,52	6794743,91
Proventi ed oneri finanziari	-494419,28	-432060,47	1217812,66
Rettifiche valore attività finanziarie	-151779,70	-40679,66	-1803540,26
Proventi ed oneri straordinari	222575,17	182169,57	966462,12
Risultato prima delle imposte	4787047,02	4748823,06	7175478,43
Imposte	2175688,05	2025425,31	3198950,59
Risultato d'esercizio	2611358,97	2723397,75	3976527,84

La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Gli amministratori sono in numero di 5; l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 13 unità.

È l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.

2. Società Albergo diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa

La Società **Albergo diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa** è interamente posseduta da n. 20 soci.

Il suo capitale sociale è pari ad Euro 11.500,00. Quota posseduta dal Comune di Drenchia è pari al 5,22% corrispondente ad Euro 600,00.

L'oggetto sociale della società è il razionale utilizzo delle unità immobiliari dei soci ai fini della promozione e della gestione dei servizi ricettivi collettivi coordinati (albergo diffuso, ai sensi della legge regionale n. 2/2002 artt. 64 e 65) per lo sviluppo dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, con particolare attenzione ai Comuni di Grimacco, Stregna e Drenchia, nonché l'assunzione, da non soci, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, di unità immobiliari da destinare alle stesse finalità. L'erogazione di servizi ricettivi e turistici anche attraverso la gestione di iniziative promozionali, pubblicitarie, di animazione e marketing turistico per la valorizzazione delle Valli del Natisone.

L'Amministrazione Comunale di Drenchia ha aderito all'Albergo diffuso il 17.12.2004 quale partner pubblico nell'ambito del progetto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei soci attraverso l'organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate. La promozione e la valorizzazione della cultura e dell'ambiente delle Valli del Natisone, con particolare attenzione alle zone di competenza dei Comuni di Grimacco, Stregna e Drenchia. La promozione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci. Il sostentamento dello sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche. Svolge altresì la sua attività senza scopo di lucro.

La partecipazione suddetta non genera costi per il Comune di Drenchia.

Il numero dei dipendenti della società è pari a n. 3 unità.

Il numero degli Amministratori della Società è pari a n. 5.

Gli Amministratori non percepiscono alcun compenso.

Tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	---	---	---
Immobilizzazioni	18.091,07	230,00	---
Attivo circolante	25.854,30	58.031,13	53.777,38
Ratei e risconti	67,44	109,56	96,99
Totale attivo	44.012,81	58.370,69	53.874,37
PASSIVO			

Piano di razionalizzazione delle società

Relazione tecnica

Patrimonio netto	15.751,99	16.786,68	20.154,73
Fondi per rischi ed oneri	---	---	292,00
Trattamento di fine rapporto	---	74,08	418,68
Debiti	28.125,48	41.343,42	32.905,66
Ratei e risconti	135,44	166,51	103,30
Totale passivo	44.012,81	58.370,69	53.874,37

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Valore della produzione	54.708,66	68.336,82	61.072,82
Costi di produzione	53.189,69	66.500,90	57.055,86
Differenza	1.518,97	1.835,92	4.016,96
Proventi ed oneri finanziari	- 340,72	- 433,52	- 356,91
Rettifiche valore attività finanziarie	---	---	---
Proventi ed oneri straordinari	- 863,45	- 63,71	---
Risultato prima delle imposte	314,80	1.338,69	3.660,05
Imposte	281,00	304,00	292,00
Risultato d'esercizio	33,80	1.034,69	3.368,05

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Silvana Maurig